

STATUTO

**COOPERATIVA DI COMUNITA'
GENERAZIONE ERRE
SOCIETA' COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROCCHETTA SANT'ANTONIO FG
LARGO VITTORIO VENETO 24

Numero REA: FG - 339309

Codice fiscale: 04576470712

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) una Cooperativa denominata

"COOPERATIVA DI COMUNITA' GENERAZIONE ERRE"

Società cooperativa Impresa Sociale

La Cooperativa viene costituita ai sensi del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Comunità, richiamata nel presente Statuto e per i suoi fini, comprende l'area territoriale del comune di Rocchetta Sant'Antonio.

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO-OGGETTO

Art. 3

(Scopo comunitario)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine è valorizzare le risorse territoriali, le competenze, le vocazioni e le tradizioni culturali della comunità di Rocchetta Sant'Antonio con l'obiettivo di soddisfare i suoi bisogni, migliorando la qualità sociale ed economica della vita di chi la abita e vi opera e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione residente.

Pertanto, la società opera nell'interesse generale della comunità indicata, ispirandosi a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio.

Art. 4

(Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di:

- a) svolgere la propria attività nei confronti dei soci consumatori o utenti di beni e servizi;
- b) Avvalersi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- c) Avvalersi, nello svolgimento della propria attività, degli apposti di beni e servizi da parte dei soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare i principi della mutualità, della democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto

ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio, dell'equilibrio dei rapporti con lo Stato e le istituzioni pubbliche nonché della parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa non può ai sensi dell'art. 2514 c.c.:

- distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligo della Cooperativa devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5

(Oggetto sociale)

Considerati gli scopi comunitari e mutualistici della Società, così come definiti negli articoli precedenti, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa esercita, inoltre, in via stabile e principale l'attività economica organizzata nei seguenti settori di cui all'art. 2 del D.LGS. n. 112 del 3 luglio 2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse

sociale, culturale o religioso;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2 comma 4 del D.LGS. n. 112 del 3 luglio 2017;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, le linee di azione che la Cooperativa intende attuare a tal fine sono:

a) erogazione di servizi alla persona, ivi inclusi servizi assistenza e accoglienza di anziani, bambini, diversamente abili e migranti;

b) gestione di strutture socio-assistenziali e socio-educative;

c) definizione, incentivazione ed attivazione corsi di formazione formale e informale, sia nell'ambito della formazione professionale che in ambito socio-umanistico e in quello dell'istruzione, nonché corsi di orientamento al lavoro riservati esclusivamente a soggetti svantaggiati;

d) orientamento, informativo e formativo di gruppo e individuali, attraverso percorsi organici da svolgersi anche presso istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici, nonché attraverso percorsi di consulenza personale: counseling, bilancio di competenze, sostegno alla definizione dell'obiettivo professionale, tecniche di ricerca attiva del lavoro, rivolta a disoccupati;

e) organizzazione e gestione di corsi, anche di formazione, orientati e finalizzati allo sviluppo locale e alle attività della cooperativa;

f) sensibilizzazione e formazione per la salvaguardia e l'uso responsabile dell'ambiente;

g) gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;

h) diffusione di norme di buona prassi nel campo della raccolta differenziata e nella gestione di distributori di carburanti ed energia alternativa;

i) promozione, ideazione, progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative;

j) promozione nell'intera comunità, di una cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, della riqualificazione degli edifici e della possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili

per l'autoconsumo. La Cooperativa realizzerà progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento;

k) tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni e al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;

l) valorizzazione e gestione, comprensiva di servizi di sbigliamentamento e prevendita, dei beni storico-artistici, di musei, biblioteche, siti archeologici e tematici, dei sentieri escursionistici e dei cammini storici, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie per aumentarne la fruibilità e l'attrattività;

m) valorizzazione e la riqualificazione di beni e luoghi di interesse storico, culturale, paesaggistico e naturalistico, nonché più in generale di attrattori culturali e naturali locali;

n) valorizzazione e promozione del patrimonio immateriale, dei saperi locali, dell'artigianato, delle tradizioni enogastronomiche, agricole e contadine e, più in generale, della cultura materiale;

o) promozione di studi e ricerche negli ambiti di propria operatività;

p) organizzazione di eventi culturali e scientifici, manifestazioni, cineforum, feste tematiche legate alla cultura enogastronomica locale (olio, vino, prodotti tipici agroalimentari e/o artigianali, ecc.);

q) organizzazione eventi e servizi a supporto del cinema - tv - spettacolo e teatro;

r) ideazione, gestione e pianificazione di campagne pubblicitarie, comunicazione aziendale ed istituzionale, stampa ed editoria, social media manager. Ufficio stampa, servizi giornalistici, redazione giornalistica a supporto di aziende, testate (web, radio, tv ecc.);

s) organizzazione di mostre, mostre-mercato, sagre, fiere, per favorire la valorizzazione di prodotti agricoli, artigianali, industriali inerenti alle attività predette;

t) promozione di rassegne d'arte, cicli di cineforum, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali e altre attività artistiche;

u) organizzazione e gestione di residenze artistiche, art factory, iniziative di mobilità nazionale ed internazionale degli artisti, empori della creatività e dell'innovazione culturale, teatri di posa e luoghi della cultura per attività di educazione e produzione culturale e artistica, e sensibilizzazione sulla tutela e promozione della diversità e ricchezza delle espressioni culturali dal punto di vista storico, artistico, figurativo, performativo, visivo, letterario, demo-etnoantropologico;

v) gestione di spazi di co-working e di hub di innovazione sociale;

w) gestione di strutture sportive, ricreative e culturali, mense, rifugi e strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici e

promozione di attività sportive che possano coniugare lo sport con l'educazione ambientale e la valorizzazione del territorio, promozione della rete escursionistica, creazione e valorizzazione dei percorsi sportivi montani per podisti e ciclisti;

x) erogazione di servizi di informazione e orientamento turistico tramite proprio personale e tramite la consultazione di postazioni multimediali;

y) organizzazione e promozione di itinerari turistici, di visite guidate e di servizi turistici;

z) servizi di trasporto e di organizzazione dei pacchetti turistici sociali-ambientali-culturali-religiosi su scala locale;

aa) gestione di alberghi, di bed & breakfast, pensioni, locande, campeggi e strutture di ricezione per l'accoglienza in ambito di turismo sociale e, più in generale, per l'offerta di servizi nel settore della ricettività;

bb) gestione dei punti di ristoro e, in generale, attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, tavole calde) all'interno di strutture turistiche, di musei o di altri centri nonché ogni altro servizio complementare e/o affine, comunque utile all'attività svolta;

cc) realizzazione di manifestazioni e spettacoli dal vivo, nonché espletamento, anche per conto terzi, di pratiche per il rilascio di autorizzazioni e licenze per l'organizzazione di eventi da parte di enti ed organismi pubblici;

dd) realizzazione e gestione di strutture per l'insegnamento e l'utilizzo di musica e ballo, discoteche, disco-pub, pub, locali da ballo e di qualsiasi struttura inerente allo svago;

ee) servizi di manutenzione, custodia, guardiania e gestione dell'impiantistica di edifici e beni immobili pubblici e privati;

ff) servizi di trasporto di beni e persone;

gg) ideazione e gestione di iniziative anche stabili di carattere socio-educativo e socio-culturale a favore di bambini, adolescenti e giovani, nonché delle loro famiglie;

hh) collaborazione con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

ii) istituzione di borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione e alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

jj) promuovere l'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e la creazione di occupazione giovanile, anche attraverso il sostegno a nuove iniziative imprenditoriali ed a startup innovative;

kk) gestione diretta di strutture abitative innovative attraverso la condivisione di spazi comuni (co-housing), anche a carattere temporaneo;

ll) servizi di accoglienza ed inclusione degli stranieri e promozione della convivenza pacifica e della non discriminazione degli immigrati;

mm) coltivazione – in un'ottica di agricoltura sociale - di terreni agro forestali, finalizzate alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché gestione di aziende agricole e zootecniche e attività di agriturismo, valorizzazione delle aziende esistenti, potenziamento delle attività agricole in genere, creazione e sperimentazione di colture nuove o innovative, creazione

di filiere di fertilizzazione biologica, servizi di educazione ambientale e alimentare presso le scuole, attivazione di orti didattici;
nn) acquisto e/o affitto macchinari e immobili destinati a una più funzionale gestione dei servizi commerciali, artigianali, agricoli;
oo) conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano l'associazione fondiaria e l'utilizzazione di strumenti come la Banca della Terra;
pp) produzione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti tipici locali, gestione fiere e mercati, consegne a domicilio, ivi compresa la produzione e commercializzazione di prodotti artigianali di qualunque materiale e specie, produzione e lavorazione;
qq) creazione di reti per la valorizzazione delle risorse locali e per lo sviluppo di gruppi di acquisto a kilometro zero;
rr) organizzazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
ss) pubblicazione, diretta o indiretta, di libri, riviste e periodici, anche avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali;
tt) adesione a partnership e network nazionali ed internazionali per la partecipazione a bandi e programmi regionali, statali ed europei diretti al finanziamento dei settori di propria operatività;
uu) stipulazione di accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri o sulla base di progetti comuni;
vv) partecipazione ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;
ww) promozione di raccolte pubbliche di fondi occasionali, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;
xx) stipulazione di convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
yy) svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare;
zz) sostegno alla nascita, lo sviluppo e il consolidamento dei Enti del Terzo Settore e della Cooperazione.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative, nonché l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico, a consorzi, società, reti d'impresa, associazioni, fondazioni ed enti, raggruppamenti temporanei e permanenti di qualsivoglia natura, compresa le partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in ragione dell'evoluzione delle esigenze della comunità di riferimento che il Consiglio di Amministrazione identificherà, portano la ratifica in assemblea.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di cooperativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

TITOLO III

SOCI

Art. 6

(Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per le persone fisiche, essere residenti nel comune di Rocchetta Sant'Antonio al momento della domanda di ammissione a socio;
- b) per le persone fisiche, appartenere stabilmente alla comunità attraverso gradi di parentela o possesso di immobili, pur non essendo residenti nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio;
- c) per le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati in genere, avere sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Rocchetta Sant'Antonio;
- d) per tutti i soci, possedere una qualunque competenza o know-how nel campo dei servizi e/o delle attività elencate all'oggetto sociale e autocertificate nella domanda di ammissione a socio prevista dallo statuto il cui schema sarà previsto nel regolamento della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che siano interdetti, inabilitati e falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. Non possono altresì essere soci coloro che i soggetti con condanna penale passata in giudicato.

Art. 7

(Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

cooperatori ai sensi dell'articolo 2527 comma 3 del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge e comunque non superiore ai 5 anni, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, il contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata se posseduta o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 con particolare riguardo alla tipologia di scambio mutualistico che intende attivare e alla partecipazione allo scopo comunitario di cui al precedente articolo 3.
 - c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 41 e seguenti del presente statuto.
- Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
 - g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
 - h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico, l'interesse della comunità e l'attività economica svolta.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare allo scambio mutualistico ed alle iniziative di promozione e diffusione delle attività svolte dalla cooperativa presso la comunità di riferimento.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del Codice civile), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) sia stato condannato per qualsiasi reato con sentenza passata in giudicato;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea

dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 41 e 42, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 50,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 22, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperato;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati, da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.
In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere a semplice richiesta, decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V SOCI FINANZIATORI E STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente Statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale stabilito nei limiti di legge e secondo espressa previsione dell'organo amministrativo. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non

possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto sociale.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice civile.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
- e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D. Lgs. 112/2017, tenendo conto tra gli altri elementi della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 25 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base di criteri secondo quanto previsto in apposito regolamento.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

Tale ripartizione non si considera distribuzione neanche indiretta di utili e avanzi di gestione in quanto la ripartizione avverrà proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici e nel caso in cui si registri un avanzo della gestione mutualistica.

TITOLO VII

INFORMATIVA SULLO SCOPO COMUNITARIO

Art. 26 (Informativa sul perseguimento dello scopo comunitario)

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, illustra ai soci gli obiettivi programmati e le azioni intraprese per il perseguimento dello scopo comunitario di cui all'articolo 3.

Analoga relazione è presentata dal Consiglio di Amministrazione alla Comunità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, con la tempistica e secondo le modalità definite in apposito regolamento.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 28 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;

- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - d) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo, secondo le modalità previste dalla legge;
 - e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai componenti dell'Organo di controllo;
 - f) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto;
 - g) approva gli eventuali regolamenti interni;
 - h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo;
 - i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
 - j) approva la relazione annuale consuntiva ed eventualmente preventiva del Consiglio di Amministrazione relativa allo sviluppo dello scopo comunitario di cui all'art. 3 del presente Statuto.
- Sono riservate all'Assemblea altresì:
- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
 - 2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
 - 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 29 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 24.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 8 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Anche in mancanza di formale convocazione la delibera si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 31.

Art. 31 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore, persona fisica o giuridica, esprime un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente TITOLO IV.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di

mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 34 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le

volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione,

intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 40 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Foggia.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti.
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- assenza di procedimenti e carichi pendenti;
- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;
- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

Nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis del c.c. ridotti alla metà, almeno un componente dell'Organo amministrativo e di controllo devono essere nominati da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti.

I soci hanno diritto di esaminare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Alessandro Gisoldi; Andrea Gisoldi; Fabrizio Musumeci; Alessia Tarquinio; Antonio Vitale; Leonardo Tallone; Michele La Salvia; Gabriele Mastromatteo; Anna Rosaria Gisoldi; Nicola D'Agostino; Amelia Anna Benincaso Notaio.

Segue impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 commi 3,4 e 5 D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Foggia - Autorizzazione numero 9138/98/2T del 21/5/1998 int. con nota n. 9973/575/2001 del 7/12/2001 emanata da Agenzia delle Entrate di Foggia.